



UNIVERSITÀ  
DEGLI STUDI  
FIRENZE

Da un secolo, oltre.



Il Garante

**PARERE N. 10 del 25 luglio 2025**

**Prot. n. 165280 del 25 luglio 2025**

Oggetto: Incentivi per funzioni tecniche

La signora .... (omissis) in data 9 giugno 2025 richiede l'intervento del Garante poiché lamenta che l'Ateneo nell'anno 2023 non le ha riconosciuto gli incentivi per funzioni tecniche che altri suoi colleghi a parità di funzioni hanno ricevuto.

L'istante precisa la sua appartenenza alla categoria dei "collaboratori" dei funzionari tecnici, a cui è stata data legittimazione all'attribuzione degli incentivi prima dall'art. 113, comma 3, del D.lgs. n. 50 del 18 aprile 2016, e poi dall'art. 45, comma 3, del D.lgs. n.36 del 2023 (vigente codice dei contratti pubblici).

Oltre alle due norme richiamate è fondamentale nell'attuazione della materia il Regolamento per gli Incentivi per Funzioni tecniche dell'Università di Firenze emanato il 12 aprile 2023. Il regolamento all'art. 4 comma 3 lett. f) conferma che gli incentivi competono anche agli eventuali collaboratori, ed è sempre questo regolamento che stabilisce i criteri per la costituzione e la ripartizione del fondo, nonché le modalità di erogazione degli incentivi.

Il citato articolo 4 comma 3 lett. f) precisa che per collaboratore legittimato all'ammissione agli incentivi si intende "il personale che partecipa, assicurando il supporto di tipo amministrativo documentale, alla predisposizione degli atti correlati allo specifico procedimento e necessari a che l'opera, lavoro, servizio o forniture siano realizzati a regola d'arte e nel rispetto dei tempi e dei costi prestabiliti".

Calando il dettato normativo nel caso concreto si rileva che l'istante svolge la sua opera all'interno della Centrale Acquisti dell'Ateneo e il suo lavoro è di corredo alle gare distribuite alla Centrale, ma anche di supporto alle gare dell'Area Edilizia.



Rispetto all'indicazione del quarto comma del citato art. 4 (“il personale di cui al presente articolo è formalmente e nominativamente individuato per ciascuna procedura oggetto di incentivo”) l'istante aveva già precisato in una mail indirizzata al dottor ..... (omissis) e al dottor ..... (omissis) (30 novembre 2023) che la sua legittimazione la si poteva riscontrare attraverso “i nulla osta che invia per la firma al dottor ..... (omissis)”.

Così come richiesto dalla direzione area affari generali e legali in data 23 luglio 2024, l'interessata aveva inoltre trasmesso con mail del legale del 25 settembre 2024 gli estremi dei procedimenti per i quali veniva richiesto il riconoscimento degli incentivi.

È da rilevare in proposito che il livello delle interlocuzioni tra l'istante e gli uffici non è stato, a parere dello scrivente, rispondente ai principi che appartengono all'Ateneo di Firenze. Infatti, a fronte delle formali richieste dell'interessata non vi era stata nessuna risposta da parte degli uffici nel periodo 2023 -2024; solo dopo una diffida tramite PEC del legale dell'istante, datata 30 aprile 2024, l'ufficio affari legali in data 23 luglio 2024 chiedeva di acquisire la sopraccitata documentazione. Dopo la successiva risposta del legale del 25 settembre 2024 non si è più avuto alcun riscontro. In data 13 febbraio 2025 l'istante formula istanza di accesso agli atti su cui non riceve alcuna risposta. Alla violazione delle norme in materia di accesso si aggiunge in questo caso il mancato rispetto dell'art.6 dello statuto dell' Ateneo, laddove si precisa il diritto all'informazione “fatte Salve eventuali esigenze di riservatezza”, degli artt.5 e 6 del Codice etico dell'Ateneo, laddove vengono evocati i principi di trasparenza e imparzialità e l'impegno a “semplificare l'accesso alle informazioni e adempiere prontamente alle istanze di accesso ai documenti amministrativi nei termini e secondo le modalità previste dalle norme vigenti”.

Da ultimo non si può sottacere che sono trascorse le quattro settimane previste dal vigente Regolamento del Garante senza che sia stato fornito alcun riscontro alla nostra richiesta di informazioni sul caso.



UNIVERSITÀ  
DEGLI STUDI  
FIRENZE

Da un secolo, oltre.

Per quanto emerso il Garante esprime parere favorevole al riconoscimento da parte dell'Ateneo all'istante degli incentivi in questione, poiché il suo caso risponde ai criteri previsti dalla normativa che regola la materia degli incentivi per funzioni tecniche.

L'intervento positivo dell'Ateneo potrà a maggior ragione essere utile a sanare l'inspiegabile blackout nelle interlocuzioni con l'istante.

Il presente parere viene trasmesso alla Rettrice, al Direttore generale, al Dirigente Affari Generali e Legali, al responsabile della Centrale Acquisti e all'istante.

Il Garante

f.to Carmelo Cantone

“Firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai sensi dell’art. 3, comma 2, D.lgs. n. 39/1993 “

“L’originale della presente dichiarazione è conservata presso l’Ufficio del Garante dell’Università di Firenze”